

STATUTO

AGROLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL SAN GIORGIO SA PIAZZA
AMENDOLA

Numero REA: SA - 321595

Codice fiscale: 03802170658

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO B	
	al n. 14879 di repertorio	
	al n. 6790 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I.- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ'	
	ARTICOLO 1 - È costituita una società cooperativa denominata "AGROLANDIA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanta compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Castel San Giorgio (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci. La durata della Società è illimitata ma potrà essere sciolta in ogni momento con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art.2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art.2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	Scopi Lo scopo che i soci operatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e ciò attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, che lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il tutto ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lg.vo 3 luglio 2017, n. 112.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperative mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, una giusta	

	distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento; la	
	priorità dell'uomo sul danaro, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni	
	pubbliche. Operando secondo questi principi la società intende organizzare	
	un'impresa che persegua (mediante la solidale partecipazione delle base sociale e	
	di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento) scopi sociali, educativi, al fine di	
	contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della	
	solidarietà. Per fare ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e	
	senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale,	
	culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone in	
	difficoltà o in stato di emarginazione.	
	Ciò attraverso l'utilizzo della stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e	
	morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o	
	quali utenti partecipino nelle diverse forme alle attività e alla gestione della	
	cooperativa. Tali scopi verranno realizzati attraverso l'attività gestionale di servizi	
	socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bisogni di persone	
	disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico,	
	tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcoolisti e disabili psicofisici di	
	qualsiasi età, di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, e di tutti	
	coloro che ne dovessero chiedere l'intervento, per concrete esigenze di bisogno;	
	attraverso la prestazione di servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio,	
	anche mediante preliminare attività di formazione, progettazione, studi e ricerche,	
	coinvolgendo anche i servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi	
	di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base, e ad	
	elevata integrazione socio-sanitaria. Sia la condizione che le categorie sociali, sia gli	
	interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico,	
	secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori	
	di operatività, in base alle ricerche di mercato ed alla migliore vantaggiosità per la	
	persona richiedente e per l'offerta.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di	
	speculazione privata.	
	Oggetto sociale	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, può svolgere,	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando	
	apposite convenzioni con enti pubblici o privati, le seguenti attività:	
	A) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale,	
	qualificazione, riqualificazione e aggiornamento, autorizzati e/o finanziati da	
	enti pubblici e privati italiani e stranieri;	
	B) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione per il personale	
	scolastico, docenti, dirigenti e non docenti;	
	C) promuovere, organizzare e gestire attività di prevenzione, assistenza,	
	informazione, formazione professionale e sensibilizzazione nell'area del	
	disagio sociale;	

	D) attivare iniziative di studio e di ricerca mediante pubblicazioni, convegni, tavoli di lavoro, conferenze e mostre anche in collaborazione con le altre associazioni e/o istituzioni pubbliche e private nel territorio;	
	E) coltivare forme di presenza, collaborazione, cogestione di iniziative formative con agenzie educative e formative della rete territoriale, il tutto finalizzato ad un reciproco arricchimento che consenta una promozione di figure professionali innovative e flessibili nell'ambito dei servizi alla persona;	
	F) organizzare e partecipare a manifestazioni agonistiche, gestire società sportive, intraprendere qualsiasi iniziativa finalizzata alla promozione dello sport;	
	G) organizzare convegni, con connesse attività di ristorazione, servizi hostess e segreteria congressuale;	
	H) attivare o collaborare ad ogni iniziativa sociale, politica, culturale e legislativa tendente a favorire le condizioni di autopromozione e auto-imprenditorialità al fine di rendere la persona protagonista del proprio progetto di vita e favorirne l'inserimento nel contesto socio ambientale;	
	I) svolgere servizi di tipo assistenziale, infermieristico, riabilitativo residenziale attraverso la gestione di case protette, case famiglia, case albergo, comunità alloggio, centri di accoglienza per anziani, emarginati e soggetti svantaggiati;	
	L) attivare e/o collaborare e/o prestare assistenza ad ogni iniziativa relativa all'affido, all'adozione internazionale e nazionale.	
	La società ha altresì per oggetto sociale, alto scopo di favorire in ogni caso l'inserimento occupazionale dei propri soci anche svantaggiati garantendo loro i mezzi per una migliore condizione economica e sociale, la prestazione dei seguenti ulteriori servizi:	
	- gestione di pubblici esercizi, agenzie ed imprese turistiche ed agrituristiche, camping, case-albergo, colonie marittime e montane, attività di ristorazione;	
	- gestione di spazi per attività ricreative, culturali e musicali, teatri e cinematografi, circoli culturali artistici, mense, pensionati e ostelli.	
	La Cooperativa, in via non prevalente e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo:	
	- compiere operazioni bancarie, ipotecarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie; assumere commesse per conto di terzi; partecipare a consorzi di cooperative; - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale, sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale; - accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in terra di cooperazione; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e norme modificative ed integrative; - stipulare convenzioni ai sensi degli artt.11 e 12 della legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.	
	La Cooperativa non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché le attività accessorie per natura ad esse, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive della Cooperativa. Per il conseguimento di	

	efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art.2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Può divenire socio della cooperativa chiunque, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intenda perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori o cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;	

	d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. È consentita l'ammissione a soci operatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge. È fatto divieto ai	
	soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. È fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome, denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza e nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese e altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	
	1) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competenze;	
	2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	3) indicazione della persona designata a rappresentarla. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	

	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci sono obbligati:	
	- sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso, ai sensi dell'art.2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere esclusi:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;	
	- i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della	

	Cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinate al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	ARTICOLO 10 - I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art.2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2535 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative. Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	

	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è format° da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui copra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2546 ter C.C. e non possono essere distribuite tra soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'organo amministrativo	
	- il Collegio Sindacale, se nominato.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel l'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale	

	dichiarazione verrà con - servata tra gli atti della società. L'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal	
	secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci	
	iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un	
	voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. I soci hanno diritto di	
	farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Non possono	
	essere delegati né gli amministratori né gli impiegati della società.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina	
	pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti	
	spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il	
	bilancio preventivo;	
	b) approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con	
	decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lg.vo n.	
	112/2017	
	c) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle	
	perdite;	
	d) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	e) deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la	
	loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	g) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di	
	mutualità;	
	h) deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;	
	j) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	k) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e	
	dallo Statuto;	
	l) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	m) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;	
	n) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua	
	competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata	
	almeno la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti	

	dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea che abbia ad oggetto le modifiche statutarie della società, lo	
	scioglimento anticipato e la nomina e i poteri dei liquidatori è validamente	
	costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o	
	rappresentati almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere	
	prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i	
	soci. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste	
	inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto	
	sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal	
	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri eletti ed individuati nel numero dai soci. Gli	
	amministratori devono essere eletti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e non	
	sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il	
	diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se vengono a	
	manca uno o più amministratori, se non viene meno la maggioranza, quelli	
	rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione	
	per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla	
	legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare l'eventuale regolamento interno;	
	d) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;	
	e) convocare l'assemblea;	
	f) stabilire le spese per la gestione societaria;	

	g) stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività sociale e così: - acquistare, vendere e permutare beni immobili o beni mobili, anche se iscritti in pubblici registri; - assumere garanzie reali e personali; - contrarre mutui e finanziamenti; - stipulare contratti di locazione e conduzione; - riscuotere somme, rilasciandone quietanza; compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, come l'apertura di conti correnti e la disposizione ed i prelevamenti dai medesimi e compiere in genere qualsiasi operazione bancaria; - obbligare cambiariamente la società;	
	h)- assumere e licenziare personale; compiere in genere tutti gli atti e le operazioni rientranti nell'oggetto sociale.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione può elaborare un apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera da spedire almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:	
	1. sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	3. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con voto palese.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 20 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relative al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 21 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 22 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approvano il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al memento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	

	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 23 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separate, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 24 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculative di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interne e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legate, nella misura prevista dalla legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 30 (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 25 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che. Approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quota e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa. I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 26 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale	

15 di 16

16 di 16